



Decreto Dirigenziale n. 38 del 08/04/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 8 DEL 29 LUGLIO 2008 S.M.I.. ISTANZA DI PROROGA DEL PERMESSO DI RICERCA DI ACQUE TERMOMINERALI DENOMINATO "SAN GERMANO" IN COMUNE DI NAPOLI (NA). RIGETTO PER INAMMISSIBILITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.D. n°20 del 10/08/2011, venne rilasciato alla società "ACIES srl" (nel seguito: società), con sede in Via Privata D. Giustino, 3/A – Napoli - C.F. 00271470635 il permesso di ricerca di acque minerali denominato "San Germano" per la superficie di ettari 0,198, che interessa il territorio del comune di Napoli (NA);
- b. che con istanza del 29/07/2014, acquisita al prot. al n. 0531033 del 30/07/2014, la società ha chiesto la proroga del suddetto permesso di ricerca;
- c. che con D.D. n°20 del 10/08/2011 è stato rilasciato permesso di ricerca con validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. avvenuta in data 16/08/2011;

PRESO ATTO:

- a. che il permesso di ricerca rilasciato con D.D. n°20/2011 è scaduto in data 16/08/2014;
- b. che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n°10/2010, disciplinante la Ricerca ed Utilizzazione delle Acque Minerali e Termali, delle Ricerche Geotermiche e delle Acque di Sorgente, reso in attuazione della L.R. n°8/2008 s.m.i., viene espressamente richiesto che la proroga del permesso di ricerca deve essere presentata, a pena di inammissibilità, almeno 90 giorni prima della data di scadenza indicato nel provvedimento di rilascio sopra richiamato;

CONSIDERATO:

- a. che l'istanza di proroga del permesso di ricerca in argomento non è pervenuta nei termini stabiliti dal Regolamento n°10/2010;
- b. che, pertanto, in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento n°10/2010, è inammissibile la richiesta di proroga del permesso di ricerca DD 20/2011;

CONSIDERATO, ALTRESI'

che con nota raccomandata, riportante il prot. n. 0613976 del 17/09/2014, pervenuta alla società in data 22/09/2014, la U.O.D. 51.02.03 ha provveduto, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., a comunicare alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, e rilevando inoltre, tra l'altro;

- a. che, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi, la società avrebbe potuto presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazioni giustificative;

RILEVATO:

- a. che la società, con lettera, datata 09/10/2014, inoltrata a mezzo raccomandata in data 10/10/2014, assunta al prot. al n. 0687737 del 16/10/2014, non ha fornito alcuna controdeduzione alle motivazioni per le quali è stato dato avvio al procedimento di inammissibilità dell'istanza di proroga presentata mentre, invece, ha ripresentato ex novo la richiesta di proroga in bollo, in conformità alla previsione dell'Allegato C del Regolamento 10/2010 e con indicazione del programma dei lavori da svolgersi nel periodo di richiesta proroga;
- b. che, la suddetta nota non supera i motivi di inammissibilità di cui all'art. 7 del regolamento n°10/2010 di attuazione della L.R. n°8/2008 s.m.i.;

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di proroga del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 2 della L.R. n°8/2008 s.m.i. e dell'art. 7 del Regolamento n°10/2010, non può essere accolta;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzo e attrezzature) in custodia al legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto:

- c.1 a mantenere inaccessibile il pozzo, impedendo l'utilizzo dell'acqua e ponendo in atto, a tal fine, idonei accorgimenti quali, tra l'altro, la sigillatura del punto di emungimento previa eliminazione dallo stesso di tutte le opere di presa. Dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti si dovrà dare notizia trasmettendo a questo Ufficio, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
- c.2 a vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 *"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"*, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale *"Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici"* al Dr. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa denominata *"Concessioni acque termali"* e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 51-02-03 *"Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici"* quale responsabile del procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. La richiesta di proroga del permesso di ricerca denominato *"San Germano"*, pervenuta, con nota prot. n°0531033 del 30/07/2014, dalla società *"ACI ES srl"* con sede in Via Privata D. Giustino, 3/A – Napoli - C.F. 00271470635, è respinta;
- 2. che per gli effetti della reiezione dell'istanza di proroga, il permesso di ricerca rilasciato con D.D. n°20 del 10/08/2011 ha cessato di esplicare i suoi effetti alla data del 16/08/2014;
- 3. il rappresentante legale della società resta custode temporaneo delle pertinenze ed è tenuto, pertanto, a:
 - 3.1 a mantenere inaccessibile il pozzo, impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarlo da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti quali, tra l'altro, la sigillatura del punto di emungimento previa eliminazione dallo stesso di tutte le opere di presa. Dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti si dovrà dare notizia trasmettendo a questo U.O.D. 51.02.03, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - 3.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- 4. la delimitazione del permesso di ricerca è riportata sull'allegata planimetria catastale;
- 5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- 6. il presente decreto sarà notificato alla società e in copia trasmesso:
 - 6.1 al Presidente della Regione Campania;
 - 6.2 al Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 6.3 al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.4 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.5 alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;

- 6.6 al Sindaco del comune di Napoli competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
- 6.7 all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii..

Fortunato Polizio